

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata "FESTEGGIAMENTI CENTRO STORICO DI SERMONETA ODV", (di seguito "Associazione"), con sede legale in SERMONETA e con durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

2. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" ovvero l'acronimo "ODV". L'acronimo ODV sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella sezione "associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2

Scopo e finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. In particolare, l'Associazione, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - a) Valorizzazione del patrimonio storico, folcloristico, sociale e culturale del territorio di appartenenza (agro Pontino e Monti Lepini);
 - b) Promuovere e realizzare progetti ed attività tesi a recuperare e riqualificare tutte quelle esperienze che costituiscono l'identità dei vari territori dell'Agro Pontino e dei Monti Lepini;
 - c) Promuovere attività e progetti per la valorizzazione turistica di Sermoneta evidenziando le peculiarità e il patrimonio artistico-culturale;
 - d) Promuovere lo studio della storia e delle radici antiche delle comunità territoriali attraverso la realizzazione di eventi spettacolari centrati sulla rievocazione storica e sulle peculiarità enogastronomiche del territorio (sagre);
 - e) Realizzazione di mostre e convegni; promuovere, curare e diffondere pubblicazioni di carattere storico-culturale;
 - f) Favorire scambi culturali;
 - g) Sviluppare il senso dell'amicizia, della solidarietà e del pluralismo;

3. Nell'organizzazione delle attività di cui all'art. 2, l'associazione si avvarrà di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi ai propri.

4. L'associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

SOCI

1. All'associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi associativi; possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratico, senza distinzione di razza, sesso, idea o religione che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e scopi previsti dal presente Statuto.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta dell'interessato e versamento della quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo. L' ammissione seguirà criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. Gli associati hanno il diritto di:

- 
- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) esaminare i libri sociali;
 - c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d) frequentare i locali dell'associazione;
 - e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e delle deliberazioni assembleari e consultare i libri sociali, con le modalità previste dal presente Statuto.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso non esime dal pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente (eventuale)



5) l'Organo di controllo (eventuale)

ART. 7
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla data di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di due associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione;
5. L'avviso scritto deve essere inoltrato a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine;
6. L'Assemblea è convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. In ogni caso, l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio;
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione;
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) determina, prima di procedere alla nomina, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) approva il bilancio di esercizio;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sulla esclusione degli associati o sul mancato accoglimento della richiesta di ammissione a socio, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
 - i) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

10. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati;

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

12. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

13. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

15. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione;
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. È formato da un numero di componenti compreso tra tre e nove, incluso Presidente e Vicepresidente.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni;
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente ed assegna gli incarichi di Segretario e di Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri.

ART. 9

Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio finanziario, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci,

oppure quando almeno un terzo dei componenti lo ritenga necessario, tramite comunicazione via mail;

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal socio che è iscritto da più tempo nell'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede l'Assemblea;

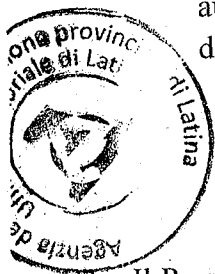
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando intervengono la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti;
5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al consiglio Direttivo spetta l'attuazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea ed ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) Eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) redigere, ove opportuno, un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici ed organizzativi della vita associativa. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria;
 - g) indire adunanze, convegni, mostre, manifestazioni culturali, ecc.
 - h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - i) delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

- j) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- k) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;



ART. 11 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti; dura in carica 3 anni ed è rieleggibile
3. È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi salari e stipendi. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio;
4. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
7. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) La redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati;
3. Al tesoriere compete:
 - a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) Predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 13**Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo nominato in via monocratica dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno, è rieleggibile e può essere scelto anche tra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14**Revisione legale dei conti**

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15**Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'Organo di amministrazione deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 16

Bilancio sociale

2. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- 1) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- 2) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- 7) le scritture di cui agli artt. 13 e 14 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18

Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017, da:

- a) Quote associative;
- b) Erogazioni liberali di associati e di terzi;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) Contributi ed apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) Rendite patrimoniali;
- h) Entrate da attività diverse, esercitate in maniera secondaria e strumentale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017;



ART. 19**Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione,**

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20**Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

1. In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità individuate dall'Assemblea, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

4. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21**Rinvio**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Belardi Lucia Elisabetta
Pezzi Francesco

Leoni Luca

Pezzi
Pezzi
Nauseefi Nauseefi
Pezzi
Pezzi

Pezzi Sandra

Cacciari Rita
Veneroli Sere
Zappalà